CONSERVATORIO DI MUSICA / PESCARA LUISA D'ANNUNZIO

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

## Art. 1

## Finalità del Regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, secondo le competenze e le attribuzioni conferite dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. Scopo del presente Regolamento è quello di garantire che le attività del Consiglio Accademico avvengano nel rispetto del dettato statutario e siano regolate secondo i principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.

3. Il Consiglio Accademico pone alla base del proprio operare la cooperazione pacifica e produttiva al suo interno e con tutti gli organi necessari al fine di perseguire l'interesse degli studenti e il bene dell'Istituzione, favorendo, per quanto di propria competenza, la piena realizzazione delle finalità statutarie proprie del Conservatorio.

## Art. 2

## Convocazione

1. In via ordinaria, il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore sulla base delle esigenze istituzionali, oppure quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

2. In caso di assenza o impedimento, il Consiglio può essere convocato dal vice direttore; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio.

3. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora della seduta, modalità di svolgimento e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica di norma con un preavviso di almeno cinque giorni dalla data prevista per la seduta; la convocazione straordinaria è ammessa nei casi di necessità e urgenza e dovrà essere comunicata dal Direttore ai Consiglieri almeno due giorni prima della data della riunione.

5. Alla convocazione è allegata di norma la documentazione a supporto degli argomenti previsti dall'ordine del giorno che potrà essere integrata, in caso di necessità, con l'invio di ulteriori documenti.

## Art. 3

## Presidente del Consiglio Accademico

1. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio Accademico, esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti. È inoltre compito del Presidente:

   A) dichiarare aperta la seduta;

B) dirigere e coordinarne i lavori;

C) riconoscere la validità della seduta;

D) accertare gli eventuali casi di incompatibilità;

E) moderare le discussioni;

F) indire le votazioni;

G) concedere la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;

H) richiamare all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato l'ordine della seduta;

I) firmare il processo verbale insieme al segretario verbalizzante;

J) dare esecuzione alle delibere del Consiglio;

K) verificare che le decisioni del Consiglio siano pubblicate e comunicate per tempo agli organi e agli uffici competenti.

2. Fatto salvo, ai sensi dell'articolo 19 comma 8 dello Statuto, il diritto di partecipazione e di voto del vice direttore, in caso di assenza o impedimento del Direttore, la seduta è presieduta dal Consigliere più anziano

## Art. 4

## Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Direttore, sulla base delle esigenze istituzionali; oltre ai punti in discussione deve riportare anche la voce "Varie ed eventuali" al fine di integrare l'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza.

2. Argomenti di particolare urgenza non previsti all'Ordine del Giorno, possono essere discussi su proposta del Direttore o di almeno due Consiglieri, solo se all'inizio della seduta si esprima favorevolmente in tal senso la maggioranza dei presenti

3. A inizio seduta il Direttore può modificare, in caso di necessità, la sequenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## Art. 5

## Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Accademico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ovvero la metà più uno dei Consiglieri . Compete al Direttore verificare all'inizio della seduta la presenza del numero legale.

2. Il numero legale deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta. Il componente che intenda allontanarsi dal luogo della riunione deve segnalarlo al segretario verbalizzante.

3. Qualora l'abbandono di più componenti faccia venire meno il numero legale, la seduta viene sciolta.

**Art. 6**

**Riunioni congiunte, commissioni istruttorie e audizioni**

1. Il Consiglio Accademico può richiedere incontri e riunioni congiunte con gli altri organi dell'Istituzione, istituire commissioni con funzione istruttoria e convocare in audizione docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e esperti esterni; può inoltre concedere - previa richiesta- audizioni a docenti, studenti e personale tecnico amministrativo.

**Art. 7**

**Discussione e deliberazione**

1. All'inizio della seduta il Direttore verifica il numero dei presenti, dà notizia degli assenti e, se in presenza del numero legale come previsto dall'art.5, comma 1, dichiara aperti i lavori.

2. Il Consiglio Accademico nomina il segretario verbalizzante della seduta.

3. Il Direttore presenta gli argomenti posti in discussione, modera gli interventi dei Consiglieri dando ad ognuno pari opportunità di esprimere il proprio parere in merito, ma senza discostarsi da essi.

4. La durata massima di ogni intervento è fissata in cinque minuti. Il Consigliere può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione. A ciascun Consigliere è consentito un massimo di tre interventi.

5. Alla fine della discussione le mozioni vengono esposte e messe in votazione.

6. La votazione avviene, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Su richiesta del Presidente o di un Consigliere può essere effettuata la votazione nominale, moderata dal Presidente con chiamata dei consiglieri in ordine alfabetico ad esprimere il proprio voto. La votazione nominale non viene riportata nella delibera, ma viene pubblicata nel verbale. Per argomenti che coinvolgono personale o nomine, la votazione viene effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Direttore nomina due scrutatori tra i Consiglieri

7. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore, salvo nei casi di scrutinio segreto.

8. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente a partire dall'inizio di ogni anno solare

**Art. 8**

**Conflitto di interessi**

*Ministero dell'Università e della Ricerca*

1. Conformemente all'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, i Consiglieri hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio preliminarmente nonché l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione riguardante una determinata deliberazione, se:

    a) essi stessi o i consorti, sono parenti (fino al quarto grado) oppure sono legati da vincoli di affiliazione, oppure sono conviventi con una delle parti che ha interesse nella deliberazione;

    b) essi stessi o i consorti, hanno motivi di grave incompatibilità con una delle parti che ha interesse nella deliberazione;

    c) se sono tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti che ha interesse nella deliberazione;

    d) se sono amministratori o gerenti di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società che ha interesse nella deliberazione.

2. Un Consigliere coinvolto da un conflitto di interesse è tenuto a lasciare la seduta e non concorrerà a determinare il *quorum* per la validità della delibera.

**Art. 9**

**Verbale**

1. Di ogni seduta del Consiglio Accademico viene redatto apposito verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un consigliere accademico nominato all'inizio della seduta o affidate ad altra persona scelta tra il personale amministrativo. Il segretario verbalizzante riporta in forma sintetica le proposte e il rinvio alle deliberazioni della seduta.

2. I verbali delle sedute devono obbligatoriamente contenere:

a) il numero progressivo a partire dall'inizio di ogni anno accademico;

b) il luogo, la data, l'ora di apertura e l'ora di scioglimento della seduta;

c) l'elenco dei presenti e degli assenti;

d) il nominativo del segretario verbalizzante;

e) l'Ordine del Giorno trattato;

f) l'esito delle votazioni. In caso di votazioni a scrutinio segreto, il numero di schede bianche, contestate o nulle;

g) eventuali richieste di messa a verbale, da parte degli interessati, di espressioni di voto ovvero di specifiche dichiarazioni in merito alle questioni trattate.

h) I'ora di conclusione della riunione.

i) gli estremi della convocazione;

j) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;

k) l'orario di uscita dei componenti che si allontanino dal luogo della riunione e l'orario dell'eventuale rientro;

l) il nominativo di chi presiede la riunione;

m) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;

n) la numerazione delle deliberazioni assunte, con l'esito della votazione, unitamente ad eventuali allegati;

o) l'intervento, anche in dettaglio, del consigliere che ne faccia richiesta; ciascun componente del Consiglio ha diritto a far registrare a verbale il proprio dissenso o la propria astensione, nonché di chiedere l'inserimento di una propria sintetica dichiarazione, il cui testo andrà messo a verbale entro il termine della seduta;

3. Il verbale è approvato al termine della seduta oppure nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce. In ogni caso, le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.

## Art. 10

## Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni regolarmente convocate. Non è ammessa la delega.

2. Se una seduta del Consiglio Accademico coincide con la giornata di lezione di uno dei professori componenti, questi è autorizzato allo spostamento. Se la seduta coincide con la giornata di lezione di uno degli studenti componenti, l'assenza alla lezione si considera giustificata.

3. Nel caso non possano partecipare alla riunione, i consiglieri devono darne tempestiva comunicazione al Direttore, motivando le ragioni dell'assenza.

4. Decade d'ufficio dal mandato chiunque sia assente senza giustificato motivo per quattro sedute nel corso dell'Anno Accademico.

5. I Consiglieri sono tenuti alla più rigida discrezione relativamente ai lavori consiliari, alle argomentazioni, ai documenti, alle affermazioni e ai contenuti delle discussioni di ciascuna riunione.

## Art. 11

## Cessazione anticipata

1. Lo status di Consigliere cessa anticipatamente per:

a. dimissioni del Consigliere;

b. cessazione, a qualsiasi titolo, della funzione di docente o del ruolo di studente;

c. sospensione dalla funzione di docente o del ruolo di studente per ordine dell'autorità giudiziaria o per irrogazione di sanzioni disciplinari;

d. assenza ingiustificata per quattro sedute consiliari nel corso dell'Anno Accademico

2. Le dimissioni devono essere presentate personalmente dagli interessati al Direttore, nella sua funzione di Presidente del Consiglio Accademico, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con invio all'indirizzo: conspe@pec.conservatoriopescara.it

3. Il Consiglio Accademico decade automaticamente nella sua interezza in caso di dimissioni contestuali - ossia presentate nel medesimo giorno e secondo le modalità di cui al precedente comma - da parte di almeno sei Consiglieri. In tal caso, entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuto scioglimento anticipato del Consiglio Accademico, il Direttore procede all'indizione delle elezioni dei nuovi Consiglieri secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento per le Elezioni del Consiglio Accademico.

## Art. 12
## Pubblicità degli atti

1. I verbali delle sedute del Consiglio accademico, una volta approvati, vengono pubblicati all'Albo d'Istituto sul sito web del Conservatorio e conservati in forma cartacea presso gli uffici del Conservatorio.

2. Il verbale reca la sottoscrizione del segretario verbalizzante e del Presidente del Consiglio Accademico.

## Art. 13
## Entrata in vigore e modifica

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo d'Istituto

2. Eventuali proposte di modifica sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti e trasmesse al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.